



REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL' "IMPOSTA DI SOGGIORNO"

COMUNE DI MARTINSICURO

Provincia di Teramo

Approvato con Delibera di C.C. del

Regolamento dell'Imposta di soggiorno

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	3
Articolo 3 - Soggetto passivo	3
Articolo 4 - Soggetti Responsabili degli obblighi tributari (agenti contabili)	4
Articolo 5 - Tariffe	4
Articolo 6 - Tariffe agevolate case vacanze	4
Articolo 7 - Esenzioni ed agevolazioni	5
Articolo 8 - Obblighi tributari	6
Articolo 9 - Versamento dell'imposta	6
Articolo 10 - Disposizioni in tema di accertamento	7
Articolo 11 - Sanzioni	7
Articolo 12 - Interessi	8
Articolo 13 - Riscossione coattiva	8
Articolo 14 - Rimborsi	8
Articolo 15 - Contenzioso	8
Articolo 16 - Funzionario responsabile dell'imposta	8
Articolo 17 - Disposizioni finali e norme transitorie	8

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Martinsicuro, nella misura del 50% per eventi e iniziative di promozione turistica e del residuo 50% per realizzazione di infrastrutture urbane.
2. L'imposta viene applicata per i soggiorni ricadenti nel periodo tra il 15 giugno ed il 31 agosto di ogni anno.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Martinsicuro, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi nell'anno solare, purché effettuati nella medesima struttura ricettiva. Nel caso di più periodi di pernottamento nell'ambito della stessa struttura e nello stesso anno solare, l'imposta è corrisposta fino ad un massimo di 14 pernottamenti.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismo, agricampeggi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Martinsicuro.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. E' soggetto passivo di imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Martinsicuro e non risulta iscritto all'anagrafe di Martinsicuro.
2. I soggetti passivi, corrispondono l'imposta direttamente al gestore della struttura ricettiva presso la quale pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni, anche in forma breve, di immobili ad uso abitativo. Nello specifico:
 - a) al gestore della struttura ricettiva (in caso di Strutture Alberghiere ed Extralberghiere gestite in maniera imprenditoriale);
 - b) al proprietario dell'immobile o a chiunque ne abbia legalmente il pieno possesso (nel caso di Locazioni di Appartamenti Turistici ad Uso Vacanze ed Affittacamere, gestiti in maniera

imprenditoriale e non imprenditoriale, non affidati ai circuiti di intermediazione immobiliare) ed intervenga nel pagamento del canone o corrispettivo;

c) a qualsiasi soggetto a cui venga affidato "apposito mandato" di intermediazione immobiliare finalizzato alla locazione, anche in forma "breve", a carattere turistico (in caso di Locazioni di Appartamenti Turistici ad Uso Vacanze ed Affittacamere, gestiti in maniera imprenditoriale e non imprenditoriale, affidati ai circuiti di intermediazione immobiliare) ed intervenga nel pagamento del canone o corrispettivo. Nel caso di specie l'intermediario si sostituisce al proprietario o al possessore legale, nell'assunzione di tutti gli obblighi sanciti dal presente Regolamento.

Articolo 4 - Soggetti Responsabili degli obblighi tributari (agenti contabili)

1. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono:

- il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4 del presente regolamento;
- il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

Articolo 5 - Tariffe

1. Le tariffe per i pernottamenti effettuati nelle seguenti strutture è pari a:

Euro 0,60 al giorno per persona negli alberghi a 1 e 2 stelle;
Euro 0,80 al giorno per persona negli alberghi a 3 stelle;
Euro 1,00 al giorno per persona negli alberghi a 4 stelle;
Euro 1,50 al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle;

Euro 0,60 al giorno per persona nelle strutture ricettive all'aria aperta, campeggi, villaggi, agricampeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea a 2 e 3 stelle;
Euro 0,80 al giorno per persona nelle strutture ricettive all'aria aperta, campeggi, villaggi, agricampeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea a 4 stelle;
Euro 1,00 al giorno per persona nelle strutture ricettive all'aria aperta, campeggi, villaggi, agricampeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea a 5 stelle;

Euro 0,80 al giorno per persona nei residence, residenze turistiche, agriturismi e Bed & Breakfast;

Euro 0,80 al giorno per persona nelle case e appartamenti vacanze, negli affittacamere, nelle case per ferie, nelle locazioni brevi e per tutti i casi diversi dai punti precedenti.

Articolo 6 - Tariffe agevolate case vacanze

1. Per gli immobili adibiti a case vacanze è prevista una tariffa agevolata, la cui introduzione sarà vincolata all'istituzione di un "bollino di qualità" esclusivamente per le predette strutture, da disciplinare con apposito atto.

Articolo 7 - Esenzioni ed agevolazioni

1. L'esenzione al pagamento dell'imposta di soggiorno è subordinata alla presentazione di idoneo documento, certificato o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.
2. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età (al compimento dei 14 anni l'imposta è dovuta anche se compiuti durante il soggiorno per il periodo che intercorre tra il compleanno ed il termine del pernottamento nella struttura) e gli anziani oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età;
 - i malati e gli invalidi al 100%, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
 - i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - volontari del sociale che prestano servizio nell'ambito di eventi organizzati da Comune, Provincia, Regione, Pro-Loco
 - gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
 - i dipendenti delle strutture ricettive per motivi di svolgimento dell'attività lavorativa;
 - i proprietari degli immobili che soggiornano all'interno degli stessi;
 - i lavoratori di aziende o imprese che svolgono attività nel territorio comunale;
 - gli ospiti il cui soggiorno è a carico del Comune di Martinsicuro;

Articolo 8 - Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 4 sono responsabili degli obblighi tributari in qualità di ausiliari alla riscossione e assumono la funzione di agenti contabili.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento in particolare:
 - a) devono comunicare al Comune, entro il giorno 16 (sedici) del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la struttura, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 7;
 - b) devono informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio incaricato della gestione dell'imposta;
 - c) riscuotere l'imposta, rilasciando quietanza delle somme riscosse con indicazione della seguente causale "Imposta di Soggiorno per €..... fuori campo di applicazione IVA".
 - d) presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 7, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno.
 - e) segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 2, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.
 - f) conservare ogni documento relativo alla gestione dell'imposta per un periodo minimo di 5 anni al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Articolo 9 - Versamento dell'imposta

1. Coloro i quali pernottano nelle strutture gestite in maniera imprenditoriale sono tenuti a corrispondere l'imposta, entro la data ultima del soggiorno, direttamente al soggetto responsabile della riscossione, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse con indicazione della seguente causale "Imposta di Soggiorno per €..... fuori campo di applicazione IVA".
2. Coloro i quali pernottano nelle strutture gestite in maniera non-imprenditoriale sono tenuti a corrispondere l'imposta, all'inizio del soggiorno (contestualmente alla consegna delle chiavi della struttura in cui pernottano), direttamente al soggetto responsabile della riscossione il quale rilascia quietanza delle somme riscosse con indicazione della seguente causale "Imposta di Soggiorno per €..... fuori campo di applicazione IVA".
3. Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta rifiuti il pagamento, il responsabile alla riscossione è tenuto a far compilare il modulo di rifiuto. Nel caso in cui il soggetto passivo non intenda compilare il modulo di rifiuto il soggetto responsabile della riscossione provvederà a darne immediata comunicazione all'Ente.
4. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 16 (sedici) del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso:
 - a) tramite le procedure informatiche eventualmente messe a disposizione sul portale del Comune di Martinsicuro;

- b) bollettino postale o bonifico su c/c postale dedicato;
- c) mediante bonifico bancario a favore del Comune sul conto di Tesoreria;

Articolo 10 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 11 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 8, comma 2, lettera a), da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione, di cui all'art. 8, comma 2, lettera b), da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 8, comma 2, lettera d) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera f) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 12 - Interessi

1. Gli interessi di mora e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale aumentato di 1 punto percentuale e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 13 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 14 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune comprovando inequivocabilmente l'erroneo riversamento delle somme all'Ente, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 15 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 16 - Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è il Responsabile dell'Area "Gestione Risorse".

2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predisponè e adotta i conseguenti atti.

Articolo 17 - Disposizioni finali e norme transitorie

1. Il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione, ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D. lgs n.446/1197.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta di soggiorno, ai regolamenti interni vigenti, nonché ad ogni altra normativa vigente applicabile ai tributi locali, in quanto compatibile.